



*Avamprogetto*

# Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso

(LVTE)

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 89, 91, 95, 96 e 101 della Costituzione federale<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo e oggetto

<sup>1</sup> La presente legge contribuisce a rafforzare la vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso al fine di consolidare la fiducia nella loro integrità e assicurare che i prezzi fissati su tali mercati riflettano un'interazione tra domanda e offerta non alterata e basata su una concorrenza aperta e leale.

<sup>2</sup> Essa disciplina in particolare:

- a. gli obblighi degli operatori di mercato, quali l'obbligo di registrazione, l'obbligo di pubblicare informazioni privilegiate o l'obbligo di trasmettere le informazioni necessarie per la vigilanza sul mercato;
- b. la gestione del comportamento sul mercato non ammesso;
- c. la vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso per impedire tali comportamenti.

### Art. 2 Definizioni

<sup>1</sup> Ai sensi della presente legge si intendono per:

- a. *mercato dell'energia all'ingrosso*: ogni mercato in cui sono negoziati prodotti energetici all'ingrosso, in particolare:
  1. ogni istituzione per la negoziazione multilaterale di prodotti energetici all'ingrosso all'interno della quale tali prodotti sono quotati e che ha

RS .....

<sup>2</sup> RS 101

<sup>3</sup> FF ...

- come scopo lo scambio simultaneo di offerte tra più operatori nonché la conclusione di contratti,
2. ogni istituzione per la negoziazione multilaterale di prodotti energetici all'ingrosso che ha come scopo, senza quotazione di tali prodotti, lo scambio simultaneo di offerte tra più operatori nonché la conclusione di contratti,
  3. ogni istituzione per lo svolgimento di transazioni fuori borsa (OTC) con prodotti energetici all'ingrosso;
- b. *prodotti energetici svizzeri all'ingrosso:*
1. prodotti riguardanti elettricità o gas prodotti, negoziati, forniti o trasportati attraverso la Svizzera, compresi i relativi derivati,
  2. prodotti relativi all'energia di regolazione per compensare le discrepanze nelle reti elettriche o del gas svizzere,
  3. contratti riguardanti la distribuzione e la fornitura di energia elettrica o gas ai consumatori finali in Svizzera che possono avere un'influenza significativa sui prezzi di tali prodotti per effetto di un'elevata capacità di consumo;
- c. *prodotti energetici europei all'ingrosso:* ogni prodotto energetico all'ingrosso ai sensi delle prescrizioni dell'UE;
- d. *operatore di mercato:* ogni persona fisica o giuridica con sede o domicilio in Svizzera o all'estero che conclude transazioni sul mercato dell'energia all'ingrosso o conferisce ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso, compresa la società nazionale di rete di cui all'articolo 18 della legge del 23 marzo 2007<sup>4</sup> sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) e il gestore della rete di trasporto del gas;
- e. *informazione privilegiata:* un'informazione riservata che concerne direttamente o indirettamente uno o più prodotti energetici svizzeri all'ingrosso e la cui divulgazione potrebbe verosimilmente influenzare in modo sensibile i prezzi di tali prodotti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce il valore soglia riguardante la capacità di consumo determinante per i contratti di cui al capoverso 1 lettera b numero 3 tenendo conto delle disposizioni dell'UE.

## Capitolo 2: Obblighi degli operatori di mercato e di altre persone

### Art. 3 Obbligo di registrazione

Gli operatori di mercato e le altre persone soggette all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 5 devono prima farsi registrare presso la ElCom.

### Art. 4 Pubblicazione di informazioni privilegiate

<sup>1</sup> Non appena ne sia a conoscenza, ogni operatore di mercato pubblica su una piattaforma accreditata le informazioni privilegiate di cui dispone in relazione alle imprese o agli impianti:

- a. che sono di proprietà o sotto il controllo dell'operatore di mercato stesso, della sua impresa madre o di un'impresa ad esso collegata; o
- b. per i cui aspetti operativi l'operatore di mercato o una delle imprese di cui alla lettera a è responsabile in tutto o in parte.

<sup>2</sup> Devono essere pubblicate segnatamente le informazioni privilegiate riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas, incluse le informazioni privilegiate concernenti l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti.

<sup>3</sup> Un operatore di mercato può, in via eccezionale, ritardare la pubblicazione di informazioni privilegiate che potrebbero pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che:

- a. il differimento non sia tale da fuorviare il pubblico;
- b. sia in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni per l'intera durata del differimento; e
- c. non assuma decisioni concernenti la negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso sulla base di dette informazioni.

<sup>4</sup> Nelle circostanze di cui al capoverso <sup>3</sup> l'operatore di mercato trasmette immediatamente tali informazioni privilegiate, unitamente alla motivazione del differimento, alla ElCom.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale determina il genere e la portata delle informazioni da pubblicare e disciplina le modalità e la procedura di pubblicazione. Può altresì prevedere deroghe all'obbligo di pubblicazione, in particolare per quanto riguarda gli impianti di importanza minore. Tiene conto delle disposizioni dell'UE.

### Art. 5 Trasmissione alla ElCom di informazioni sulle transazioni e sugli ordini di negoziazione nonché di informazioni privilegiate

<sup>1</sup> Gli operatori di mercato comunicano alla ElCom:

- a. informazioni sulle loro transazioni e sui loro ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso, sempre che tali informazioni non siano già soggette a obbligo di

notifica in virtù della legge del 19 giugno 2015<sup>5</sup> sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);

- b. le informazioni privilegiate di cui all'articolo 4, contemporaneamente alla loro pubblicazione.

<sup>2</sup> Le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede in Svizzera che concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso riguardanti prodotti energetici europei all'ingrosso trasmettono alla ElCom:

- a. informazioni sulle loro transazioni e sui loro ordini di negoziazione che secondo le disposizioni dell'UE devono mettere a disposizione delle autorità dell'UE o di uno Stato membro dell'UE;
- b. le informazioni privilegiate che devono pubblicare secondo le disposizioni dell'UE.

<sup>3</sup> Tenendo conto delle disposizioni dell'UE il Consiglio federale specifica il genere e la portata delle informazioni da trasmettere nonché il momento della trasmissione. Prevede inoltre deroghe all'obbligo di trasmissione per le transazioni e gli ordini di negoziazione di importanza minore, in particolare:

- a. per i contratti riguardanti la fornitura fisica di energia elettrica prodotta in un solo impianto di produzione o in più impianti di produzione con capacità combinata;
- b. per i contratti riguardanti la fornitura fisica di gas prodotto in un solo impianto di produzione.

#### **Art. 6** Obblighi degli intermediari

Le persone che mediano a titolo professionale transazioni con prodotti energetici svizzeri all'ingrosso devono:

- a. introdurre efficaci misure precauzionali e procedure per individuare comportamenti sul mercato non ammessi secondo gli articoli 7 od 8;
- b. se vi è il sospetto fondato che le transazioni possano costituire un comportamento sul mercato non ammesso secondo gli articoli 7 od 8, notificarlo senza indugio alla ElCom.

### **Capitolo 3: Comportamento sul mercato non ammesso**

#### **Art. 7** Divieto di sfruttamento e di trasmissione di informazioni privilegiate

<sup>1</sup> Agisce in maniera illecita ogni persona secondo il capoverso 2 che, detenendo un'informazione privilegiata:

- a. la sfrutta o tenta di sfruttarla per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all'ingrosso per conto proprio o per conto di terzi;

<sup>5</sup> RS 958.1

- b. la trasmette a terzi al di fuori dell'ambito dell'esercizio del suo lavoro o della sua professione o dell'adempimento dei suoi compiti; o
- c. la sfrutta per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica:

- a. agli organi o ai membri di un organo direttivo o di vigilanza di un operatore di mercato o di una società che lo controlla o ne è controllata;
- b. alle persone che, in virtù della loro partecipazione al capitale di un operatore di mercato o della loro attività, hanno accesso a informazioni privilegiate dello stesso;
- c. alle persone che hanno acquisito tali informazioni privilegiate commettendo un crimine o un delitto;
- d. alle persone che sanno o devono sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

<sup>3</sup> Se la società di rete nazionale o un gestore della rete di trasporto del gas agisce per garantire l'esercizio sicuro della rete, le lettere a e c del capoverso 1 non sono applicabili.

<sup>4</sup> Il presente articolo non si applica:

- a. agli atti compiuti da operatori di mercato nell'ambito di provvedimenti disposti dal Consiglio federale per prevenire minacce all'approvvigionamento di energia elettrica conformemente all'articolo 9 LAEI o all'approvvigionamento di gas;
- b. agli atti compiuti da operatori di mercato conformemente alla legge del 17 giugno 2016<sup>6</sup> sull'approvvigionamento del Paese.

<sup>5</sup> Tenuto conto delle disposizioni dell'UE, il Consiglio federale emana disposizioni sull'impiego lecito di informazioni privilegiate, in particolare in relazione all'acquisto o all'alienazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso, il cui scopo sia:

- a. adempiere un obbligo assunto dall'operatore di mercato prima di essere venuto a conoscenza delle informazioni privilegiate;
- b. coprire perdite fisiche dirette conseguenti ad avarie imprevedute.

## **Art. 8** Divieto di manipolazione del mercato

<sup>1</sup> Agisce in maniera illecita chiunque:

- a. diffonde pubblicamente informazioni:
  - 1. di cui sa o deve sapere che sono false o fuorvianti, e

2. che forniscono o potrebbero fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso;
  - b. effettua transazioni o conferisce ordini di negoziazione di cui sa o deve sapere che:
    1. forniscono o potrebbero fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso, o che
    2. influenzano o possono influenzare il prezzo di uno o più prodotti energetici svizzeri all'ingrosso ottenendo un livello di prezzo artificioso, a meno che non dimostri di aver agito per motivi legittimi e di non aver violato le prassi di mercato.
- <sup>2</sup> Agisce in maniera illecita anche chiunque, con l'intenzione di ottenere gli effetti di cui al capoverso 1, cerca di manipolare il mercato.
- <sup>3</sup> Tenuto conto delle disposizioni dell'UE, il Consiglio federale emana disposizioni sui comportamenti ammessi, in particolare in relazione a:
- a. prassi di mercato ammesse;
  - b. pubblicazione di informazioni per finalità giornalistiche o di espressione artistica.

## Capitolo 4: Autorità di vigilanza e trattamento dei dati

### Art. 9           Compiti

<sup>1</sup> La Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) nominata ai sensi dell'articolo 21 LAEl vigila sul rispetto della presente legge. Essa prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Per l'adempimento dei compiti di cui alla presente legge da parte della ElCom si applicano per analogia gli articoli 21 capoversi 1, 2 e 4, 22 capoversi 5 e 6 e 23 LAEl.

<sup>3</sup> La ElCom è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.

### Art. 10          Finanziamento

<sup>1</sup> La ElCom riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Il Consiglio federale disciplina la riscossione di emolumenti secondo l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>7</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

<sup>2</sup> Inoltre, per ambito di vigilanza, la ElCom riscuote ogni anno dagli operatori di mercato una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.

<sup>7</sup> RS 172.010

<sup>3</sup> La tassa di vigilanza è fissata in base alla somma di bilancio e al volume delle transazioni con prodotti energetici svizzeri all'ingrosso oppure, se il volume delle transazioni con prodotti energetici svizzeri all'ingrosso non è noto, in base al ricavo lordo.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:

- a. le basi di calcolo;
- b. gli ambiti di vigilanza ai sensi dei capoversi 1 e 2; e
- c. la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.

#### **Art. 11** Segreto d'ufficio

<sup>1</sup> I membri della ElCom, il personale della segreteria tecnica della ElCom e le persone incaricate dalla stessa hanno l'obbligo di serbare il segreto sugli affari ufficiali.

<sup>2</sup> L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o l'uscita dalla ElCom.

<sup>3</sup> In caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari i membri della ElCom e il personale della segreteria tecnica non possono esprimersi senza l'accordo della ElCom come parte, testimone o perito su accertamenti eseguiti nel quadro dello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.

#### **Art. 12** Trattamento dei dati

<sup>1</sup> Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge la ElCom può trattare dati personali, compresi i dati relativi a perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale.

<sup>2</sup> Può farlo in particolare per:

- a. gestire un sistema d'informazione;
- b. controllare l'operatore di mercato;
- c. esercitare la vigilanza;
- d. dare esecuzione a procedimenti;
- e. valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per l'operatore di mercato sui mercati dell'energia all'ingrosso in relazione a prodotti energetici svizzeri all'ingrosso;
- f. l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti in particolare:

- a. l'architettura, l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
- b. la sicurezza e la protezione dei dati;

- c. il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l'archiviazione e la distruzione degli stessi.

## Capitolo 5: Strumenti di vigilanza

### Art. 13 Obbligo d'informazione

Gli operatori di mercato e tutte le altre persone coinvolte in transazioni od ordini di negoziazione rilevanti per la presente legge forniscono alla ElCom tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

### Art. 14 Confisca

<sup>1</sup> La ElCom può confiscare l'utile che un operatore di mercato o un'altra persona ha realizzato adottando un comportamento sul mercato non ammesso o violando gravemente gli obblighi previsti dalla presente legge.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica per analogia se un operatore di mercato o un'altra persona ha evitato una perdita adottando un comportamento sul mercato non ammesso o violando gravemente gli obblighi previsti dalla presente legge.

<sup>3</sup> Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la ElCom può effettuare una stima.

<sup>4</sup> Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.

<sup>5</sup> La confisca penale ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale<sup>8</sup> ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.

<sup>6</sup> I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.

### Art. 15 Divieto di esercizio della professione e dell'attività

<sup>1</sup> Se la ElCom constata l'adozione di un comportamento sul mercato non ammesso o una violazione grave degli obblighi previsti dalla presente legge, può:

- a. vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso un operatore di mercato;
- b. vietare a un collaboratore di un operatore di mercato di effettuare transazioni e di conferire ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso sui mercati dell'energia all'ingrosso.

<sup>2</sup> I divieti di cui al capoverso 1 possono essere ordinati per una durata massima di cinque anni.

<sup>8</sup> RS 311.0



**Art. 16** Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza

<sup>1</sup> Se la ElCom constata l'adozione di un comportamento sul mercato non ammesso o una violazione grave degli obblighi previsti dalla presente legge, può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali.

<sup>2</sup> La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.

## **Capitolo 6: Collaborazione con altre autorità**

**Art. 17** Competenza della FINMA

Se un comportamento sul mercato non ammesso rientra sia negli articoli 7 od 8 della presente legge sia negli articoli 142 o 143 LInFi, la competenza e la valutazione sono disciplinate dalla LInFi.

**Art. 18** Autorità di perseguimento penale

<sup>1</sup> La ElCom e la competente autorità di perseguimento penale si scambiano le informazioni che ai sensi della presente legge sono necessarie all'adempimento dei compiti nell'ambito della loro collaborazione. Esse utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente per adempiere i loro compiti legali.

<sup>2</sup> Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.

<sup>3</sup> La ElCom informa la competente autorità di perseguimento penale se ha conoscenza di crimini o delitti di diritto comune o di infrazioni alla presente legge.

**Art. 19** Altre autorità nazionali

<sup>1</sup> I servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a fornire alla ElCom le informazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e a mettere a sua disposizione i documenti necessari.

<sup>2</sup> La ElCom è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere le informazioni non accessibili al pubblico raccolte in virtù della presente legge di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti.

<sup>3</sup> La ElCom e la FINMA coordinano le loro attività di vigilanza. Si informano reciprocamente non appena abbiano notizia di eventi significativi per l'altra autorità di vigilanza.

**Art. 20** Motivi di rifiuto

La ElCom può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità svizzere se:

- a. le informazioni e gli atti servono unicamente alla formazione interna dell'opinione;

- b. tale collaborazione pregiudicherebbe un procedimento in corso o la vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso; o
- c. tale collaborazione è incompatibile con lo scopo della vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso.

#### **Art. 21** Controversie

Il Tribunale amministrativo federale statuisce a richiesta di una delle autorità interessate sulle divergenze d'opinione in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra la ElCom da un canto e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere dall'altro.

#### **Art. 22** Collaborazione con autorità estere

<sup>1</sup> Per l'esecuzione della presente legge, la ElCom può chiedere informazioni alle autorità di vigilanza estere per i mercati dell'energia all'ingrosso.

<sup>2</sup> Essa può trasmettere alle autorità di vigilanza estere per i mercati dell'energia all'ingrosso informazioni non accessibili al pubblico a condizione che tali autorità:

- a. utilizzino dette informazioni esclusivamente per l'esecuzione di disposizioni concernenti l'integrità e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso oppure le ritrasmettano a tale scopo ad altre autorità, tribunali od organi;
- b. siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale;
- c. trasmettano o pubblichino tali informazioni soltanto con il consenso dell'autorità svizzera;
- d. siano autorizzate in virtù di un accordo internazionale.

<sup>3</sup> La ElCom non trasmette alcuna informazione se l'autorità estera interessata non concede la reciprocità.

<sup>4</sup> Prima di trasmettere le informazioni all'autorità estera, la ElCom informa le persone fisiche e giuridiche interessate e le invita a prendere posizione, a meno che ciò non sia possibile o comporti un dispendio sproporzionato.

### **Capitolo 7: Disposizioni penali**

#### **Art. 23** Sfruttamento e trasmissione di informazioni privilegiate

<sup>1</sup> È punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria ogni persona secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b che procura a sé stessa o ad altri un vantaggio patrimoniale e che, detenendo un'informazione privilegiata:

- a. la sfrutta per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all'ingrosso per conto proprio o per conto di terzi;
- b. la trasmette ad altri; o

c. la sfrutta per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

<sup>2</sup> È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

<sup>3</sup> È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata o fornita da una persona di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b o che si è procurato commettendo un crimine o un delitto per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

<sup>4</sup> È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1–3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

#### **Art. 24** Manipolazione del mercato

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intento di influenzare in modo sensibile il prezzo di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso, allo scopo di procurare a sé stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale:

- a. diffonde consapevolmente informazioni false o fuorvianti; o
- b. effettua acquisti e vendite di siffatti prodotti direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone agenti di concerto a tal fine.

<sup>2</sup> È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

#### **Art. 25** Comunicazione di informazioni false

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla EICOM è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

#### **Art. 26** Violazione del segreto professionale

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. rivela un segreto che gli è stato confidato o di cui ha avuto notizia nella sua qualità di organo o impiegato di un'istituzione per la negoziazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso;
- b. tenta di istigare a tale violazione del segreto professionale;

c. rivela a un'altra persona il segreto che gli è stato rivelato in violazione della lettera a oppure lo sfrutta per sé stesso o per altri.

<sup>2</sup> È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque procura a sé stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale con un atto di cui al capoverso 1 lettere a o c.

<sup>3</sup> Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

<sup>4</sup> La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

<sup>5</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di fornire informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.

#### **Art. 27** Perseguimento penale

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 23–25 competono alla giurisdizione federale.

<sup>2</sup> La delega alle autorità cantonali della competenza in materia di perseguimento e giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 23 e 24 è esclusa.

<sup>3</sup> Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità dell'articolo 26 competono ai Cantoni.

#### **Art. 28** Inosservanza di decisioni

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla ElCom con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

#### **Art. 29** Competenza

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) è l'autorità di perseguimento e di giudizio delle infrazioni secondo l'articolo 28. È applicabile la legge federale del 22 marzo 1974<sup>9</sup> sul diritto penale amministrativo.

### **Capitolo 8: Convenzioni internazionali**

#### **Art. 30**

Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge e non sottostanno a referendum, in particolare in materia di collaborazione con autorità straniere.

<sup>9</sup> RS 313.0

## **Capitolo 9: Disposizioni finali**

### **Art. 31** Disposizioni di esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. A tale scopo, si allinea segnatamente alle prescrizioni dell'UE.

<sup>2</sup> Può trasferire all'UFE la competenza di emanare prescrizioni tecniche o amministrative.

### **Art. 32** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(Art. 33)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Codice di procedura penale (CPP)<sup>10</sup>**

*Art. 269 cpv. 2 lett. o*

La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- o. legge federale del ...<sup>11</sup> sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso: articoli 24 e 25;

### **2. Legge del 23 marzo 2007<sup>12</sup> sull'approvvigionamento elettrico**

*Art. 21 cpv. 5*

Le spese della ElCom sono coperte da tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina la riscossione di emolumenti secondo l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

### **3. Legge federale del 19 giugno 2015<sup>13</sup> sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati**

*Art. 47*

*Abrogato*

<sup>10</sup> RS 312.0

<sup>11</sup> RS ...

<sup>12</sup> RS 734.7

<sup>13</sup> RS 958.1